

BOZZE DI STAMPA

22 giugno 2020

N. 1 ANNESSO

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

**Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33,
recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19 (1812)**

EMENDAMENTI (al testo del decreto-legge)

Art. 1

1.19 (testo 3)

SAPONARA, AUGUSSORI, GRASSI, URRARO

Dopo il comma 13, inserire i seguenti:

«13-bis. (Misure per favorire la riapertura delle scuole). Al fine di far fronte alle esigenze connesse all'emergenza COVID-19, le scuole di ogni ordine e grado, per l'anno scolastico 2020/2021, nonché le Università, per l'anno accademico 2020/2021, possono acquisire, nei limiti delle risorse di cui al comma 13-*quater*, la disponibilità di strutture alberghiere per lo svolgimento delle attività didattiche.

13-*ter*. Con decreto del Ministero dell'istruzione di concerto con il Ministero dell'università e della ricerca, sentite le organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative delle imprese alberghiere, adottato entro trenta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, sono stabilite le misure di attuazione del comma 13-*bis*, prevedendo altresì la definizione di una convenzione quadro per agevolare, nei limiti delle risorse di cui al comma 13-*quater*, l'acquisizione delle suddette strutture, definendo le caratteristiche dei beni e dei servizi richiesti e le relative condizioni economiche calmierate, differenziate in ragione dei valori locali di mercato.

13-*quater*. Per l'attuazione dei commi 13-*bis* e 13-*ter*, è istituito un fondo presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2020 e 20 milioni di euro per l'anno 2021. All'onere derivante dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
